



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano

Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 18/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno 2023 ,il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 10:30, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm...

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO	SCRUTATORE
PUCCI GIUSEPPE	PRESIDENTE	P	F	
MALAVOLTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	F	
BALDINI ANDREA	CONSIGLIERE	P	F	
GUCCINI SILVIA	CONSIGLIERE	P	F	
GUIDOTTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	F	X
BRUNETTI MARZIA	CONSIGLIERE	P	F	
ZANINI MARCO	CONSIGLIERE	A		
STELLATO MANUELA	CONSIGLIERE	P	F	X
MASETTI ROLANDO MARIO	CONSIGLIERE	P	F	X
BORGOGNONI FABRIZIO	CONSIGLIERE	A		
ELMI RACHELE	CONSIGLIERE	A		
TARONI ISABELLA	CONSIGLIERE	P	F	
TANARI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	F	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, il Sig. Giuseppe Pucci assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi dal 816 fino al 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano il nuovo CANONE UNICO PATRIMONIALE (commi dal 816 al 836) e il nuovo CANONE MERCATALE (commi dal 837 al 845);

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, per la parte relativa al CANONE UNICO PATRIMONIALE, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 821 a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli [articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Visti:

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

Visto l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Dato atto che con l'art. 1, comma 775 della Legge n. 197 del 29/12/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30/04/2023.

Viste:

- la delibera G.C. n. 7 del 28.02.2023 approvazione nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, s.m.i., in corso di approvazione dal C.C. in data odierna;
- la delibera G.C. n. 17 del 03.03.2023 approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, s.m.i., in corso di approvazione dal C.C. in data odierna;

Visto il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 30/03/2021;

RITENUTO necessario apportare le seguenti modifiche al citato regolamento per quanto riguarda i seguenti articoli:

- Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone: si aggiunge il comma 4 nel quale si specifica che per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista per ogni tipologia per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
- Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone: si aggiunge il comma 5 nel quale si specifica che per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30, decorsi i quali il canone sarà conteggiato in modo giornaliero.

- Art. 16 - Pagamento del canone: si modifica il comma 4 specificando che per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese

Art. 18 - Accertamento - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni- Riscossione coattiva: si rinomina l'articolo aggiungendo alla fine Riscossione coattiva e si aggiunge il comma 9 nel quale si specifica che L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo si effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

- Art. 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione: si modifica il termine di cui al comma 4, lettera a) da 29 anni a 9 anni per allinearla alla durata massima dell'occupazione di cui all'articolo 40, comma 1, che prevede 9 anni;

- Art. 46 - Classificazione delle strade: si aggiunge il comma 4 nel quale si specifica che per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe;

- Art. 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni: si modifica il comma 2 specificando che per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese

- Art. 48 - Modalità di applicazione del canone: si sostituisce integralmente il comma 10 per adeguarlo alle variazioni normative e più precisamente:

- ✓ le lettere a), b) e c) adeguano il precedente comma 10 alla variazione normativa introdotta dalla legge 178/2020 art. 1, comma 848 che ha integralmente modificato il comma 831, art. 1 Legge 160/2019;
- ✓ le lettere d) ed e) recepiscono interpretazione normativa del comma 831, art. 1 Legge 160/2019 di cui alla

• Articolo 48 bis- Occupazioni con antenne e ripetitori : si aggiunge integralmente l'articolo per adeguarlo alla variazione normativa e più precisamente:

- ✓ l'articolo 30, comma 5-ter del D.L. n. 77 del 31/05/2021 che ha introdotto il comma 831-bis alla Legge 1620/2019 del quale il nostro articolo 48 bis ne riporta integralmente il testo;

• Articolo 52 - Agevolazioni : si aggiunge il comma 3 nel quale si specifica che il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale;

• Articolo 53 - Esenzioni: si aggiunge il comma 3 nel quale si specifica che il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del Servizio Tributi, del responsabile del Servizio Tecnico, del responsabile del servizio di Polizia Locale allegati al presente atto ed il parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di modificare, gli articoli del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE" richiamati in premessa per le motivazioni contestualmente esposte, alle quali integralmente si rinvia, ed evidenziati dell'allegato A);

- 2) Di dare atto che il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche intervenute è integralmente riportato nell’allegato B);
- 3) di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 dal 1° gennaio 2023;
- 4) di dare mandato al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” opportunamente modificato, contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge N. 160 del 27 dicembre 2019;
- 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

Giuseppe Pucci

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 24/03/2023.

Data 24/03/2023

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione
Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/03/2023 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

☒

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

,

Il pubblico ufficiale competente